

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(BATTAGLIA)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(GAVA)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(FANFANI)

col **Ministro delle Finanze**

(COLOMBO)

col **Ministro del Tesoro**

(AMATO)

col **Ministro dei Lavori Pubblici**

(FERRI)

col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(FORMICA)

col **Ministro della Marina Mercantile**

(PRANDINI)

col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(RUGGIERO)

col **Ministro delle Partecipazioni Statali**

(FRACANZANI)

col **Ministro della Sanità**

(DONAT-CATTIN)

col **Ministro per i Beni Culturali e Ambientali**

(BONO PARRINO)

col **Ministro dell'Ambiente**

(RUFFOLO)

col Ministro per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie

(LA PERGOLA)

**col Ministro per il Coordinamento delle Iniziative per la Ricerca
Scientifica e Tecnologica**

(RUBERTI)

col Ministro per la Funzione Pubblica

(CIRINO POMICINO)

e col Ministro per gli Affari Regionali ed i Problemi Istituzionali

(MACCANICO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 GIUGNO 1989

Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale:
aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti,
idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge, unitamente alla parallela iniziativa legislativa specificamente riferita al risparmio energetico (atto Camera n. 3423), costituisce l'asse portante degli strumenti normativi necessari per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale (PEN).

Le linee di indirizzo espresse dal Piano energetico necessitano, infatti, di concreti strumenti per una rapida attuazione, tenendo conto che lo stesso può avere efficacia diretta nei confronti dell'Amministrazione centrale e degli enti energetici nazionali, mentre ha valore di quadro di riferimento per gli operatori privati, per le Regioni e per gli altri enti autonomi locali. Tuttavia, a questa valenza giuridica del Piano non corrisponde identica valenza politica, nel senso che quest'ultima acquista ovviamente significato rispetto a tutti i soggetti dell'ordinamento. Così le linee di politica economica enunciate nel documento di Piano imponevano la sollecita predisposizione degli idonei strumenti normativi in modo da assicurare una coerenza di interventi pubblici e da sollecitare congruenti azioni degli operatori economici.

Il nuovo Piano energetico ed i disegni di legge che ad esso recano attuazione perseguono i predetti obiettivi nel rispetto del principio di leale cooperazione tra Stato, Regioni ed autonomie locali, secondo gli indirizzi espressi dalla Corte costituzionale per le ipotesi in cui emergano interessi pubblici primari connessi ad esigenze unitarie della collettività nazionale, e con attenta considerazione per le prospettive aperte dall'Atto unico europeo a proposito del Mercato interno europeo.

È noto che i Piani energetici nazionali o loro aggiornamenti furono approvati nel 1975, 1977, 1981 e 1986. I Piani furono approvati con delibere del CIPE in forza delle attribuzioni di indirizzo di questo Comitato interministeriale e, nel caso del Piano energetico del 1981 e del relativo aggiornamento del 1986, intervennero, signi-

ficativamente, risoluzioni parlamentari di approvazione degli indirizzi in essi contenuti. In particolare, queste risoluzioni impegnavano il Governo alla predisposizione di idonei strumenti normativi per l'attuazione del Piano, alla predisposizione cioè di strumenti del tipo di quello che oggi si presenta.

Indubbiamente la legge 29 maggio 1982, n. 308, sulle fonti rinnovabili di energia ed il contenimento dei consumi energetici, la legge 5 marzo 1982, n. 84, sulla riforma del CNEN (ora ENEA), e la legge 7 agosto 1982, n. 529, sulle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, hanno rappresentato una significativa novità nello scenario normativo in adeguamento agli indirizzi espressi dai Piani energetici. Ma a queste leggi non ha fatto seguito alcun organico intervento legislativo; circostanza solo in parte giustificata dalla pausa di riflessione che ha caratterizzato il settore in prospettiva ed in conseguenza della celebrazione dei *referendum* popolari sul comune tema delle centrali elettronucleari.

Peraltro, le citate leggi del 1982, ancor oggi vigenti e per molti versi esplicitanti i loro positivi effetti, non potevano dirsi sufficienti nello strumentario giuridico per l'attuazione degli indirizzi di piano. Del resto tutti i Piani energetici susseguitisi dal 1975 ad oggi palesavano la necessità di interventi legislativi su due fronti: sul piano degli organi istituzionalmente preposti al governo dell'energia (talora inteso come semplice aggiustamento dell'esistente) nonché sul piano della razionalizzazione della legislazione energetica esistente, che in molti casi risaliva agli anni '30 e che era incentrata sull'utilizzo delle materie prime energetiche piuttosto che sulla esigenza, oggi ineludibile, di una gestione integrata delle risorse energetiche sul territorio.

All'importantissima scelta procedurale che ha caratterizzato il nuovo processo di pianificazione non poteva non fare seguito la predisposizione di uno strumento normativo adeguato e coerente, strumento che, per la prima

volta, è stato formulato in termini complessivi ed organici nell'obiettivo di affrontare in un quadro coordinato ed unitario i vari problemi settoriali.

Un ulteriore elemento da considerare è che il disegno di legge qui presentato presta particolare attenzione ai problemi di tutela dell'ambiente ed a ciò provvede in termini razionali ed incisivi con l'obiettivo di assicurare un coordinamento, una comparazione ed una esatta ponderazione in tutte le fattispecie nelle quali emerga l'esigenza di tutela di una pluralità di interessi pubblici, tra i quali all'ambiente si riconosce valore primario (secondo gli insegnamenti della Corte costituzionale), ricercando peraltro la possibilità di tutela coordinata anche degli altri interessi pubblici in ossequio ai principi costituzionali di solidarietà e sviluppo socio-economico.

Come segnalato in esordio, il disegno di legge si preoccupa anche della coerenza rispetto alle istanze comunitarie ed in tale prospettiva il disegno di legge medesimo può essere ritenuto una prima attuazione dei nuovi indirizzi di politica energetica della CEE.

Altro elemento da sottolineare è la metodologia che ha ispirato l'opera di predisposizione del disegno di legge qui presentato e della parallela iniziativa legislativa in tema di risparmio energetico. Era necessario conservare gli strumenti legislativi dei quali il Piano espressamente confermava la validità, ma ciò doveva essere attuato assicurando la coerenza con altri indirizzi relativi a profili collegati. Sotto altro riguardo, la metodologia cui si è fatto riferimento imponeva di distinguere gli aspetti per i quali fosse necessaria una previsione legislativa e quelli che invece potevano meglio essere risolti a livello amministrativo (come, ad esempio, tutti i profili che attengono alla vasta area di determinazione di prezzi e tariffe nel settore energetico).

Per altro verso, va sottolineato lo sforzo di coerenza compiuto nel predisporre norme relative al settore energetico, ma che erano suscettive di comportare interrelazioni con vari ambiti di intervento della Pubblica amministrazione. Si tratta di una preoccupazione che è stata tenuta presente anche nella formulazione dell'appendice al Piano energetico redatta ai sensi dell'articolo 17 del decreto

del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203; nella costante considerazione per le esigenze di tutela ambientale, si è cercato di pervenire ad una semplificazione delle procedure amministrative, che non significa affatto minore tutela degli interessi pubblici coinvolti in particolare nelle fattispecie di realizzazione delle opere energetiche. In questa prospettiva si è dimostrata, altresì, coerenza con scelte effettuate dal Governo a proposito dell'azione amministrativa nel suo complesso (ci si riferisce al noto disegno di legge, atto Camera n. 1913, in materia di procedimento amministrativo, dove si espone il principio dello svolgimento della attività amministrativa in modo sollecito, semplice ed economico).

Altro elemento da sottolineare sul piano dell'impostazione generale consiste nella volontà di considerare in un contesto unitario le disposizioni di carattere fiscale (che vanno a completare le misure di carattere promozionale e gli specifici incentivi previsti dal disegno di legge in materia di risparmio energetico) e le misure di carattere prescrittivo che impongono determinati comportamenti per assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico in materia energetica. In altri termini, anche per questo profilo il disegno di legge qui presentato si caratterizza come sforzo teso ad assicurare un approccio coordinato ai problemi energetici.

* * *

Venendo all'esame specifico delle singole disposizioni, si premette che il disegno di legge si articola in sei titoli:

- I. - *Aspetti istituzionali;*
- II. - *Norme per gli impianti idroelettrici e per gli elettrodotti;*
- III. - *Idrocarburi e geotermia;*
- IV. - *Disciplina dell'autoproduzione di energia;*
- V. - *Disposizioni fiscali;*
- VI. - *Disposizioni finanziarie e finali.*

Il titolo I contiene norme finalizzate ad una ridefinizione degli aspetti istituzionali. In particolare il capo I (articolo 1) prevede la costituzione presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di un nuovo

organo consultivo idoneo ad affrontare i problemi posti dall'attuazione del Piano energetico nazionale. Ciò in coerenza con il nuovo quadro delle competenze delineato dal PEN e, in particolare, col nuovo ruolo riconosciuto al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nell'azione di raccordo operativo con i programmi settoriali delle altre Amministrazioni e nella responsabilità primaria in materia di approvvigionamento energetico.

Il Consiglio superiore dell'energia, con compiti consultivi in materia di politica energetica, è presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è composto da nove qualificate personalità della scienza, dell'economia, dell'energia e della produzione o che abbiano ricoperto rilevanti incarichi istituzionali, dal Governatore della Banca d'Italia, dai presidenti del Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA), dell'Ente nazionale idrocarburi (ENI), dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL), della Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL), del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e dell'Istituto centrale di statistica (ISTAT) e dai direttori dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL).

Sono membri di diritto del Consiglio i direttori generali delle miniere e delle fonti di energia, il direttore generale del demanio ed il direttore del servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale.

Il capo II dà attuazione ad una precisa indicazione del PEN, il quale (capitolo IV, paragrafo 73) prevede il distacco della Direzione per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria (DISP) dall'ENEA, indicando analiticamente i compiti che dovranno essere attribuiti al nuovo Ente.

Il Governo, essendo stata approvata la legge 5 marzo 1982, n. 84, era impegnato ad approvare il distacco della DISP dall'ENEA, separando, cioè, le funzioni di vigilanza e controllo da quelle di promozione e di ricerca in senso lato.

Peraltro tale indicazione è stata ripetutamente ribadita anche dal Parlamento, che all'atto dell'approvazione del documento di aggiornamento del PEN (28 novembre 1985, Camera; 18 dicembre 1985, Senato) richiamava espressamente l'opportunità di operare il distacco della DISP dall'ENEA.

Più di recente, con le risoluzioni della Camera (3 giugno 1986) e del Senato (12 giugno 1986), che concludevano il dibattito su Chernobyl, il Governo veniva nuovamente impegnato ad operare il predetto distacco.

Anche il documento approvato il 29 gennaio 1987 (capitolo III) a conclusione dell'indagine conoscitiva effettuata dalle Commissioni riunite industria e sanità della Camera dei deputati sullo stato di sicurezza e sulla gestione operativa delle centrali nucleari italiane, nonché sul grado di rispondenza della normativa di settore ai più elevati *standards* di sicurezza, riaffermava la necessità di effettuare il distacco della DISP dall'ENEA.

È sembrato conseguente attribuire alla DISP la personalità giuridica di diritto pubblico dal 1° gennaio 1990 (articolo 2), configurando un nuovo Ente dotato di autonomia finanziaria, gestionale ed operativa, che si avvarrà delle competenze, delle strutture e del personale altamente specializzato di cui è già oggi dotata la DISP mantenendo gli attuali rilevanti compiti concernenti i controlli di sicurezza in materia di costruzione ed esercizio degli impianti nucleari e le attività di autorizzazione e controllo circa il commercio, l'impiego ed il trasporto delle sostanze radioattive per gli usi industriali, sanitari e di ricerca scientifica.

Vengono inoltre attribuiti al nuovo Ente i compiti previsti dal PEN in materia di monitoraggio della radioattività, rifiuti radioattivi, smantellamento degli impianti e partecipazione a programmi di studio e ricerca anche internazionali, in relazione pure agli sviluppi tecnologici nei settori dei reattori intrinsecamente sicuri e della fusione nucleare.

Con riguardo all'organizzazione del nuovo Ente e al regolamento dei rapporti patrimoniali con l'ENEA le norme proposte si limitano a delinearne un disegno essenziale, rimettendo una regolamentazione più dettagliata della struttura e della gestione alla disciplina di attuazione (articolo 4).

È previsto che il nuovo Ente sia sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Organi dello stesso sono il presidente, il consiglio direttivo ed il collegio dei revisori (articolo 3).

In particolare, i membri del consiglio direttivo sono otto, di cui quattro scelti tra persone particolarmente competenti in materia di sicurezza degli impianti, di protezione della popolazione e di tutela dell'ambiente, tre esperti designati rispettivamente dai Ministeri dell'ambiente, della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e un esperto in materia giuridico-amministrativa od economico-finanziaria, privilegiandosi così la natura eminentemente tecnica e scientifica della nuova struttura.

Il collegio dei revisori è composto da un rappresentante del Ministero del tesoro con funzioni di presidente e da due persone scelte tra quelle iscritte nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

I beni dell'Ente saranno quelli attualmente già in uso alla DISP ed il loro trasferimento al nuovo Ente con i connessi rapporti patrimoniali sarà disciplinato con il decreto del Presidente della Repubblica previsto all'articolo 4.

Per il personale è previsto che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sia trasferito, nel limite massimo di trecento unità, quello in servizio alla data del 31 dicembre 1989 presso la DISP e si dispone che lo stato giuridico ed il trattamento economico di esso siano disciplinati, con rinvio automatico, secondo le norme previste per il personale dell'ENEA (articolo 5).

Vengono infine previste le modalità di finanziamento del nuovo Ente utilizzando per il biennio 1990-1991 una quota dell'accantonamento già stabilito nella legge finanziaria per il rifinanziamento dell'ENEA.

Il titolo II prevede una ridefinizione delle procedure autorizzatorie per le centrali idroelettriche e gli elettrodotti, completando così il quadro normativo diretto a dare attuazione ad uno degli obiettivi primari posti dal PEN per il coordinamento delle procedure energetiche ed affrontando i problemi connessi al sovrapporsi delle procedure per la necessaria valutazione di impatto ambientale.

Con l'articolo 6 viene data attuazione alle indicazioni proposte dal PEN, il quale prevede l'attribuzione di nuove competenze al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel quadro del suo ruolo di coordinamento e di raccordo in tema di politica energetica (PEN, capitolo IV, paragrafo 82), ma si è al tempo stesso operato per non disperdere il patrimonio di competenze accumulatosi presso il Ministero dei lavori pubblici ed i suoi uffici periferici: uffici del genio civile, provveditorati alle opere pubbliche ed uffici idrografici.

Le domande di concessione o di variante di concessione per le grandi derivazioni idroelettriche devono pertanto essere presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale, previa verifica della rispondenza alle necessità di approvvigionamento elettrico e della compatibilità con il PEN, le trasmette al Ministero dei lavori pubblici per l'inizio della fase istruttoria.

Il procedimento autorizzatorio si conclude, dopo il decreto di concessione della derivazione idrica da parte del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, con il decreto di autorizzazione alla costruzione dell'impianto, emanato da Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

L'articolo 7 coordina la procedura descritta con la necessaria valutazione di impatto ambientale per la realizzazione delle dighe e dei bacini idrici, rinviando all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente, ed alle relative norme attuative (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 31 agosto 1988, e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1989).

L'articolo 8 prevede le nuove norme per la realizzazione di elettrodotti, ponendo una disciplina analoga a quella introdotta per gli impianti idroelettrici.

L'articolo 9 precisa che le nuove norme non si applicano agli impianti idroelettrici, alle dighe ed agli elettrodotti per i quali sono già state ottenute le necessarie autorizzazioni e concessioni.

Il titolo III, relativo agli idrocarburi ed alla geotermia, è ripartito in tre capi.

Il capo I è riferito alla ricerca e coltivazione degli idrocarburi ed è essenzialmente finalizzato a favorire, in linea con le indicazioni del Piano energetico nazionale, la valorizzazione delle risorse energetiche interne. Da ciò la necessità di una serie di disposizioni che contengano misure atte a favorire e a rendere sostenibili le attività preliminari e connesse allo sfruttamento di una risorsa di importanza strategica quale gli idrocarburi.

In particolare, gli articoli 10 e 11 prevedono che il rilascio dei titoli minerari, quali il permesso di prospezione ed il permesso di ricerca, avvenga per le imprese dei Paesi della Comunità economica europea senza alcuna condizione di reciprocità e per i Paesi terzi a condizioni di reciprocità.

L'articolo 12 regola dimensioni e durata dei permessi di ricerca. Si evidenziano in particolare l'unificazione al limite superiore di 100.000 ettari dell'estensione massima delle aree dei permessi in terraferma ed in mare e la previsione della sospensione del decorso temporaneo dei permessi quando al permissionario vengano richiesti adempimenti formali che comportino la sospensione dell'attività di ricerca.

L'articolo 13 prevede l'obbligo del permissionario di comunicare tempestivamente agli uffici preposti l'eventuale rinvenimento di fluidi geotermici.

L'articolo 14 consente di realizzare programmi unitari di lavoro per più permessi geologicamente omogenei e di particolare impegno tecnico e finanziario. Ciò permette agli operatori interessati di razionalizzare la ricerca unificando gli obblighi di lavoro ed evitando di disperdere mezzi tecnici ed economici.

L'articolo 15 concerne la disciplina delle concessioni di coltivazione di idrocarburi. Viene previsto fra l'altro che nel caso di attività di coltivazione svolte su un'area ricadente in più permessi adiacenti possa essere accordata su richiesta degli interessati un'unica concessione. In tal caso per i singoli contitolari della concessione è previsto il privilegio speciale sulle quote di prodotto degli altri partecipanti per i crediti maturati nel corso della concessione.

L'ultimo comma dell'articolo 15 modifica la disciplina dell'eventuale cessione all'ENI degli idrocarburi gassosi estratti da terzi nel territorio nazionale, fissando i criteri per la determinazione in accordo tra le parti delle condizioni di vendita o, in caso di mancato accordo, per la loro determinazione da parte del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP).

Con l'articolo 16 viene introdotto il principio che, qualora nello sviluppo o nella coltivazione di un giacimento emergano particolari difficoltà sotto il profilo tecnologico, il concessionario possa presentare all'amministrazione competente un programma provvisorio di attività.

L'articolo 17 prevede l'accesso con priorità alle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, per il finanziamento di progetti di ricerca e coltivazione di idrocarburi di rilevante impegno tecnologico.

L'articolo 18 prevede che le società proprietarie di metanodotti, salvo incompatibilità con le loro capacità di trasporto, provvedano al vettoriamento del gas naturale prodotto da terzi, per l'uso negli stabilimenti delle società produttrici, delle controllate e delle controllanti nonchè per forniture all'ENEL ed alle aziende municipalizzate; vengono inoltre fissati i criteri cui devono attenersi le parti nel concordare le condizioni di vettoriamento e si prevede l'intervento del CIP in caso di mancato accordo.

Con l'articolo 19 si provvede all'abrogazione delle norme della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e della legge 21 luglio 1967, n. 613, limitatamente alle parti incompatibili con le nuove disposizioni introdotte.

Il capo II concerne la ricerca e coltivazione geotermica (articolo 20), prevedendo la sistemazione idrogeologica e il risanamento paesaggistico a seguito dei lavori e la remissione in pristino dello stato dei luoghi a seguito di eventuali incidenti.

Il capo III reca norme in materia di lavorazione degli oli minerali.

In particolare l'articolo 21 delinea la procedura di concessione per la costruzione e la gestione degli stabilimenti di raffinazione e dei depositi di oli minerali, coordinandola per

quanto riguarda gli impianti di raffinazione con quella di valutazione di impatto ambientale prevista dall'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Per detti impianti è previsto che il provvedimento di concessione possa essere emanato in difformità dalla valutazione di impatto ambientale solo previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su iniziativa del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o della Regione interessata.

Il successivo articolo 22 provvede a riordinare e semplificare le procedure per il rilascio delle autorizzazioni di costruzione e gestione delle opere minori nel campo della lavorazione e dello stoccaggio degli oli minerali.

L'articolo 23, in analogia a quanto disposto dall'articolo 17 per il settore della ricerca e coltivazione degli idrocarburi, reca la previsione per il triennio 1989-1991 di una destinazione prioritaria delle disponibilità finanziarie del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'articolo 14 della legge n. 46 del 1982, ai fini della concessione di agevolazioni finanziarie per gli interventi sugli impianti di raffinazione diretti a realizzare processi di raffinazione volti a minimizzare gli effetti sull'ambiente o a massimizzare le rese in prodotti meno inquinanti.

Con l'articolo 24 si provvede a ridefinire gli obblighi degli operatori in ordine al mantenimento di scorte a tutela dell'interesse nazionale, reintroducendo, in linea con le direttive della CEE al riguardo, tre raggruppamenti per i prodotti assoggettati all'obbligo di scorta, a seconda che si tratti di distillati leggeri, medi o pesanti.

Ciò semplifica e rende più funzionale il sistema delle rilevazioni e dei controlli, senza peraltro incidere sul principio della disponibilità dei prodotti in caso di necessità.

Il titolo IV dell'articolato è dedicato all'autoproduzione di energia.

Il PEN, infatti, fissando come obiettivo fondamentale l'incremento della produzione di energia elettrica e l'uso razionale delle fonti energetiche, rinnovabili e non, indica come strumento fondamentale il coinvolgimento degli operatori terzi rispetto all'ENEL (auto-produttori e imprese municipalizzate). Ciò comporta la necessità di adeguare a tale

obiettivo la vigente normativa, che circoscrive in ambiti molto ristretti la possibilità di autoproduzione di energia elettrica (PEN, capitolo IV, paragrafo 13).

In tale contesto bisogna preliminarmente definire i rapporti tra ENEL e soggetti terzi operanti nel settore energetico, nel senso di liberalizzare non solo l'attività di autoproduzione, ma anche la circolazione dell'energia autoprodotta.

In dettaglio, l'articolo 25 disciplina l'autoproduzione in genere di energia elettrica, l'articolo 27 si occupa del regime di produzione di energia elettrica a mezzo di fonti rinnovabili o attraverso impianti di cogenerazione (produzione combinata di energia e calore) e l'articolo 28 regola le modalità di circolazione dell'energia autoprodotta.

L'essenziale novità introdotta dall'articolo 25 è costituita innanzitutto dalla possibilità da parte delle imprese di produrre energia non solo per uso proprio, ma anche per uso, con riferimento all'ipotesi di raggruppamento, della società controllante e delle società controllate.

È poi prevista la possibilità di scambio di energia fra le imprese all'interno del gruppo. La possibilità di trasferimento dell'energia in senso verticale (tra società controllante e società controllate) e ancor più quella di trasferimento in senso orizzontale (tra società controllate) rappresentano un'innovazione di decisivo rilievo, in quanto prefigurano la creazione di circuiti di produzione e di circolazione dell'energia, anche di rilevanti dimensioni, al di fuori del servizio pubblico nazionale.

Le esigenze di tutela del servizio pubblico nazionale sono state tuttavia assicurate attraverso la previsione, nel comma 2 dell'articolo 25, di una autorizzazione alla produzione e al trasferimento dell'energia da rilasciarsi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Coerentemente con la prospettiva della creazione dei predetti circuiti, il comma 3 dell'articolo 25 ha previsto l'emanazione da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di direttive vincolanti in ordine alle condizioni sulla base delle quali dovranno essere stipulate tra l'ENEL e le

imprese interessate le convenzioni relative alla cessione, allo scambio e al vettoriamento dell'energia.

L'articolo 26, comma 1, prevede che, in caso di mancato accordo tra ENEL ed aziende speciali di cui all'articolo 4, numero 5, della legge n. 1643 del 1962, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, rilasci la concessione per l'esercizio delle attività relative al servizio elettrico a favore di quelle aziende che abbiano presentato apposita richiesta ai sensi del medesimo articolo 4, numero 5, della legge n. 1643 del 1962.

Con i commi 2 e 3 del medesimo articolo 26 si apportano modifiche alla legge n. 191 del 1958 in materia di presentazione dei bilanci di esercizio da parte di società, aziende ed altri enti pubblici che abbiano per oggetto la produzione o la distribuzione di energia elettrica.

La novità introdotta dall'articolo 27 rispetto all'articolo 4 della legge 29 maggio 1982, n. 308, è fondamentalmente quella dell'elevazione da 3.000 a 25.000 chilowatt elettrici del limite massimo di potenza degli impianti che utilizzano fonti rinnovabili o che producono energia combinata a calore, impianti per i quali, già in base alla previgente disciplina, non operava la riserva disposta a favore dell'ENEL e non era necessaria alcuna autorizzazione.

Il limite di potenza, nel caso di impianti appartenenti ad imprese ed enti pubblici territoriali, ai consorzi o associazioni tra gli stessi ed ai consorzi e società consortili con partecipazione dei predetti enti, viene determinato in base alle esigenze della produzione di calore.

Infine, il comma 7, nel precisare che il prezzo dell'energia ceduta e scambiata tra soggetti privati è rimesso all'autonomia delle parti, stabilisce altresì le modalità della determinazione del prezzo dell'energia di cessione e scambio, nonché dei relativi servizi di vettoriamento e permuta, quando l'ENEL sia parte di tali rapporti: tali prezzi dovranno essere fissati con apposita convenzione da stipularsi tra l'ENEL e le associazioni di categoria. In mancanza di accordo, sono stabiliti dal CIP in modo da assicurare un prezzo incentivante per

le nuove produzioni di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili, attuando in tal modo un'ulteriore forma di incoraggiamento di tale tipo di produzione.

L'articolo 28 liberalizza, all'interno di consorzi e di società consortili, sia tra imprese limitrofe, sia tra dette imprese e aziende pubbliche, la circolazione dell'energia prodotta attraverso l'utilizzazione di fonti rinnovabili o in regime di cogenerazione.

I commi 2 e 3 dell'articolo 28 stabiliscono le modalità di cessione del calore a reti pubbliche di riscaldamento, prevedendo al riguardo la predisposizione di una convenzione tipo da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le Regioni, e la fissazione di prezzi massimi da parte del CIP.

L'articolo 29 riproduce l'articolo 17 della legge n. 308 del 1982 e riconosce ad alcuni dei soggetti esonerati dal trasferimento all'ENEL il diritto di prelazione sulle concessioni idroelettriche per le quali l'ENEL abbia manifestato la volontà di non avvalersi della facoltà di subingresso prevista dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici (regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775).

Nel titolo V sono raggruppate tutte le disposizioni agevolative di natura fiscale volte a favorire il raggiungimento degli obiettivi del Piano energetico nazionale.

All'articolo 30 viene ripristinata la dilazione a trenta giorni senza interessi per il pagamento dell'imposta di fabbricazione per i prodotti petroliferi ottenuti dalle raffinerie italiane e la corrispondente dilazione per i prodotti importati.

Il ripristino del differimento non oneroso del pagamento a trenta giorni si rende necessario per superare lo svantaggio concorrenziale costituito per l'industria petrolifera italiana dalla riduzione di detta dilazione a quindici giorni, e con aggravio di interessi, disposta alla fine del 1982, a fronte di una situazione europea in cui gli operatori petroliferi godono già del differimento medio di trenta giorni a titolo non oneroso per il pagamento delle analoghe imposte.

Con l'articolo 31 si chiarisce che l'uso di gas metano come combustibile per la produzione

di energia elettrica e di calore, in cogenerazione, anche erogati a mezzo di reti urbane di distribuzione, rientra fra gli impieghi industriali non assoggettati ad imposta di consumo.

Con l'articolo 32 si provvede alla sospensione per un triennio, prorogabile con successivi atti amministrativi al massimo fino al 31 dicembre 1996, dell'obbligo di corrispondere allo Stato un'aliquota del prodotto della coltivazione degli idrocarburi, a condizione che gli importi corrispondenti siano investiti in attività di prospezione e ricerca. Ciò al fine di incentivare dette attività esplorative fino a quando gli attuali bassi prezzi degli idrocarburi le renderanno meno convenienti.

In base alle medesime considerazioni si provvede, con l'articolo 33, alla proroga fino al 31 dicembre 1995 della parziale detassazione ai fini dell'ILOR degli utili reinvestiti nella

ricerca di idrocarburi, già vigente fino al 31 dicembre 1989.

Il successivo articolo 34, per le medesime finalità, fissa al 4 per cento l'aliquota IVA dovuta dagli utenti delle reti di distribuzione di calore per l'allacciamento alle stesse.

Infine, l'articolo 35 prevede la parziale detraibilità dal reddito dei fabbricati, ai fini delle imposte sui redditi, delle spese finalizzate a realizzare risparmi energetici negli edifici di civile abitazione.

Il titolo VI prevede le necessarie disposizioni per la copertura finanziaria (articolo 36), nonché norme finali (articolo 37) volte a salvaguardare le vigenti disposizioni in materia ambientale ed igienico-sanitaria per gli impianti e le attività regolate dal provvedimento in argomento.

RELAZIONE TECNICA

1) *Minori entrate connesse ad agevolazioni fiscali.*

All'articolo 30 del disegno di legge in argomento viene ripristinata la dilazione a trenta giorni senza interessi per il pagamento dell'imposta di fabbricazione per i prodotti petroliferi ottenuti dalle raffinerie italiane e dei diritti doganali per i prodotti importati.

In base alle previsioni del bilancio per l'anno 1989 (capitoli 1409, 1410, 1460 ed altri diritti doganali) l'imposta in argomento comporta un gettito di 24.500 miliardi circa. Il ripristino della dilazione a trenta giorni, rispetto agli attuali quindici giorni, nonchè l'eliminazione degli interessi (nell'attuale misura dell'11,217 per cento) comportano un onere valutabile in 228 miliardi circa.

La validità di tale disposizione viene limitata al 31 dicembre 1996 anche tenuto conto che, comunque, già prima di tale data dovrà procedersi all'ulteriore armonizzazione di tali imposte rispetto all'ordinamento europeo.

Con l'articolo 31 si chiarisce che l'uso di gas metano come combustibile per la produzione di energia elettrica e di calore in cogenerazione, anche erogati a mezzo di reti urbane di distribuzione, rientra fra gli impieghi industriali non assegettati ad imposta di consumo.

Il gettito complessivo di detta imposta è stimato nel bilancio dello Stato per il 1989 (capitolo 1421 dell'entrata) in 930 miliardi circa. Di tale importo la quota attribuibile agli usi di cui sopra sottratti alla tassazione è valutabile in lire 2 miliardi circa, tenuto conto anche delle già esistenti divergenze interpretative e del contenzioso in atto circa l'attuale qualificazione «industriale» dell'uso che la norma in argomento intende esplicitamente agevolare. Tale cifra costituisce pertanto la minore entrata annua prevedibile in conseguenza della disposizione in argomento. Anche la validità di tale disposizione viene in atto limitata al 31 dicembre 1996 in relazione alla tipologia delle risorse destinate alla copertura.

Con l'articolo 32 si provvede alla sospensione per un triennio, decorrente dal 1° gennaio 1990 e prorogabile con successivi atti amministrativi al massimo fino al 31 dicembre 1996, dell'obbligo di corrispondere allo Stato aliquote dei prodotti (*royalties*) della coltivazione degli idrocarburi, a condizione che gli importi corrispondenti siano investiti in attività di prospezione e ricerca e comunque nel limite del 30 per cento di detti investimenti.

Negli ultimi anni il gettito di tali *royalties* (che affluiscono assieme ad altri diritti e canoni al capitolo 2604 dell'entrata), in connessione con il crollo del prezzo internazionale del petrolio (cui è agganciato quello del gas naturale), ha subito una brusca flessione attestandosi su 81 miliardi circa per il 1986, riducendosi a 63 miliardi per il 1987 e mantenendosi sostanzialmente stabile per il 1988.

Poichè, secondo le più autorevoli previsioni, il prezzo del petrolio si manterrà a livelli relativamente bassi nel prossimo triennio, e considerando che le successive eventuali conferme dell'agevolazione sono esplicitamente subordinate al persistere delle attuali condizioni di mercato per il greggio, le minori entrate conseguenti all'applicazione di tale disposizione possono valutarsi in 80 miliardi di lire l'anno.

Tale valutazione può ritenersi più che prudenziale ove si consideri che la fruizione integrale del beneficio dell'esenzione è comunque subordinata al mantenimento a livelli sufficientemente elevati degli investimenti per la ricerca di idrocarburi.

L'articolo 33 prevede l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 1995 dell'agevolazione, già posta in essere fino al 31 dicembre 1989, consistente nella parziale detassazione ai fini dell'ILOR degli utili reinvestiti nella ricerca di idrocarburi. Da tale esenzione fiscale non deriva una caduta del gettito in quanto trattasi della ulteriore proroga di un regime di agevolazione fiscale che si protrae con carattere di continuità dall'anno 1987 e in relazione al quale l'effetto del gettito dell'imposta non era stato considerato ai fini delle entrate fiscali nel bilancio di previsione per l'anno 1989 nè nelle proiezioni per gli anni successivi.

Con l'articolo 34 l'aliquota IVA dovuta dagli utenti delle reti di distribuzione di calore per l'allacciamento alle stesse è ridotta dal 9 al 4 per cento. Essendo l'agevolazione limitata all'allacciamento e alle spese relative e trattandosi per definizione di nuovi utenti, non può determinarsi caduta di gettito non trattandosi di entrate considerate ai fini delle previsioni di bilancio.

Con l'articolo 35 si prevede a favore delle persone fisiche e degli enti non commerciali la parziale detraibilità dall'imponibile ai fini delle imposte sui redditi delle spese finalizzate a realizzare risparmi energetici negli edifici di civile abitazione.

La detrazione è ammessa nella misura del 25 per cento della spesa per ciascuno dei due anni fiscali successivi alla realizzazione degli interventi, entro il limite del reddito delle unità immobiliari interessate all'intervento.

Tenuto conto del riferimento costituito dagli investimenti annui complessivi per il risparmio energetico nel settore edilizio incentivati ai sensi della legge n. 308 del 1982 (valutabili in circa 1.500 miliardi di lire), della tipologia di investimento ammessa alle agevolazioni (limitata in questo caso ai soli edifici di civile abitazione e per interventi con criteri e tipologie da indicarsi con apposito decreto interministeriale), della media delle aliquote fiscali marginali, nonchè della quota ammessa a detrazione, le minori entrate conseguenti all'applicazione delle norma possono valutarsi in 45 miliardi per il primo anno (1990) e in 90 miliardi per gli anni successivi, in relazione al cumularsi a regime degli effetti della prima quota di detrazione per gli investimenti realizzati nell'anno immediatamente precedente con la seconda quota relativa agli investimenti effettuati anteriormente.

In relazione a quanto precede, e tenuto conto che per il 1989 gli effetti finanziari del provvedimento devono essere valutati in relazione alla sua presumibile entrata in vigore intorno alla metà dell'esercizio, le minori entrate conseguenti alle agevolazioni fiscali previste dal disegno di legge in argomento possono riepilogarsi come segue:

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISPOSIZIONE AGEVOLATIVA	MINORI ENTRATE IN MILIARDI DI LIRE							
	Anno							
	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Articolo 30	114	228	228	228	228	228	228	228
Articolo 31	1	2	2	2	2	2	2	2
Articolo 32		80	80	80	80	80	80	80
Articolo 35		45	90	90	90	90	90	90
Totale ...	115	355	400	400	400	400	400	400

Alle predette minori entrate si fa fronte mediante parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del sovrapprezzo termico con le modalità di cui all'articolo 36.

Al riguardo si precisa che con provvedimento del CIP del 21 dicembre 1988 è stata prorogata la maggiorazione straordinaria sul prezzo dell'energia elettrica di circa lire 5,5 per chilowattora, in scadenza al 31 dicembre 1988 e a suo tempo istituita con provvedimenti del CIP per ripianare gli sbilanci pregressi della Cassa di conguaglio per il settore elettrico.

Il mantenimento di detta maggiorazione, tenuto conto di una media di erogazione di elettricità di 180 miliardi di chilowattora, renderebbe un gettito dell'ordine di 1.000 miliardi l'anno, sufficiente a coprire le minori entrate di cui sopra, nonché, in via differenziale, gli oneri connessi alla riconversione della centrale di Montalto di Castro di cui alla stessa delibera del CIP del 21 dicembre 1988.

2) *Oneri connessi al funzionamento delle strutture istituite ai fini dell'attuazione della normativa.*

L'articolo 1 prevede la costituzione presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di un Consiglio superiore dell'energia. La spesa di funzionamento di detto Consiglio e per compensi e spese di missione dei suoi componenti, tenuto conto del numero degli stessi (24 componenti, dei quali circa un terzo può prevedersi risieda fuori sede) e del numero delle riunioni prevedibili, può essere stimata in 200 milioni di lire l'anno, così ripartite: spese di missione, lire 32 milioni; compensi, lire 168 milioni (lire 7 milioni x 24 componenti).

Agli oneri relativi, valutabili pertanto in 70 milioni di lire per il 1989, tenuto conto dei prevedibili tempi di entrata in vigore della disposizione e di nomina del Consiglio, ed in 200 milioni di lire a regime, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Automazione del Ministero dell'industria». Va considerato che il settore energetico è senza dubbio uno di quelli in cui l'automazione avrà maggior rilievo e che il Consiglio superiore dell'energia potrà svolgere la propria

funzione consultiva anche con riferimento all'elaborazione delle proposte di automazione per le procedure ministeriali concernenti l'energia e delle proposte circa i contenuti e le modalità di strutturazione delle indispensabili banche dati in materia energetica.

Il distacco della Direzione per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dall'ENEA (capo II del titolo I) non comporta maggiori oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato, bensì una ripartizione delle risorse finanziarie già destinate all'ENEA, nel cui ambito trovavano copertura gli oneri di funzionamento della DISP e vengono a trovare ora copertura gli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento del nuovo Ente.

La valutazione delle risorse da destinare al nuovo Ente, considerata la sostanziale coincidenza di compiti e funzioni con la predetta Direzione dell'ENEA, può essere fatta prendendo a base i valori del bilancio dell'ENEA stesso riferiti alle spese generali ed alle spese dirette (incluse quelle per il personale) per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo proprie di tale Direzione, la quale già attualmente gode di autonomia di sede e di funzionamento.

Tale valutazione non subisce sostanziali modificazioni, ove si tenga conto dei limitati oneri prevedibili per i nuovi organi, sia in relazione alla composizione particolarmente contenuta degli stessi (presidente, otto componenti del consiglio direttivo e tre componenti del collegio dei revisori) che per l'effetto più che compensativo della prevista riduzione del personale (al nuovo Ente sono trasferite solo 300 unità delle circa 400 in servizio alla DISP).

Le risorse che l'ENEA ha destinato alle funzioni di vigilanza e controllo in argomento negli anni dal 1985 al 1989 (in quest'ultimo caso si tratta evidentemente di valori previsionali) possono riassumersi come segue:

	1985	1986	1987	1988	1989
Valori assoluti in miliardi di lire	38,7	42,6	47,8	54,3	49,6
Percentuale sul totale degli impegni assunti dall'ENEA	4%	4%	6%	6%	6%

Può evidenziarsi che sia l'andamento dei valori assoluti, sia quello dei valori percentuali manifestano una sostanziale stabilità e nell'ultimo anno una drastica riduzione delle risorse impegnate per tali finalità, in coerenza peraltro con la sospensione decisa dal Governo relativamente alla costruzione di nuove centrali nucleari ed al ridimensionamento di tutte le connesse attività dell'ENEA, le cui linee di sviluppo erano giustificabili solo in presenza di un significativo programma di produzione elettronucleare.

Occorre inoltre precisare che dei 49,6 miliardi di lire, previsti dall'ENEA in termini di programma per le attribuzioni in materia di vigilanza e controllo, 28 miliardi circa sono da riferire alle spese dirette (ivi comprese quelle per il personale) e 21,6 miliardi alle spese generali proporzionalmente ripartite fra le varie funzioni.

Non è possibile invece prevedere in tale particolare settore (stante l'implicita impossibilità di corrispettivi, contributi o convenzioni onerose a

carico delle imprese in materia di vigilanza e controllo) altre fonti di finanziamento diverse dal contributo statale, benchè, sui 770 miliardi di lire di fabbisogno complessivo dell'ENEA per il 1989, 70 miliardi circa non gravino sul contributo statale bensì su sopravvenienze attive ed altre entrate.

In relazione a tutto quanto precede l'onere di funzionamento del nuovo Ente può essere valutato con ragionevole attendibilità nell'ordine dei 50 miliardi di lire annui, a decorrere dal 1990, tenendo conto della data della sua istituzione, stabilita al 1° gennaio 1990, e della circostanza che, per quanto riguarda i beni mobili e immobili necessari per il nuovo Ente, la questione verrà definita in sede di regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra lo stesso e l'ENEA, prevista all'articolo 4 del disegno di legge.

Alla copertura degli oneri di cui sopra si provvede attraverso l'utilizzo di corrispondente quota degli accantonamenti già previsti nella legge finanziaria per il rifinanziamento dell'ENEA.

3) *Oneri per interventi innovativi nei settori della ricerca, coltivazione e raffinazione degli idrocarburi, posti a carico del Fondo rotativo di cui all'articolo 14 della legge n. 46 del 1982.*

Gli articoli 17 e 23 prevedono l'accesso prioritario alle agevolazioni della legge n. 46 del 1982 a carico delle disponibilità finanziarie annuali, per il triennio 1989-1991, del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'articolo 14 della medesima legge, rispettivamente per il finanziamento di progetti di ricerca e coltivazione di idrocarburi di rilevante impegno tecnologico e per gli interventi sugli impianti per la lavorazione degli oli minerali volti a realizzare processi di raffinazione più evoluti o a massimizzare le rese in prodotti meno inquinanti.

Riguardo a questi ultimi investimenti si precisa che attualmente le raffinerie operanti in Italia sono 21 e che prevedibilmente le stesse si ridurranno a 18 negli anni '90. La capacità di distillazione primaria installata è pari a 118 milioni di tonnellate e prevedibilmente si ridurrà a 105 milioni di tonnellate nel 1990, in linea con l'obiettivo di assestamento di tale potenzialità a 80 milioni di tonnellate previsto dal Piano energetico nazionale.

Gli investimenti previsti nel prossimo triennio nel settore della raffinazione per adeguare gli impianti ai livelli europei e nel contempo per realizzare processi industriali da cui ottenere prodotti meno inquinanti sono stimabili complessivamente in circa 2.000 miliardi di lire.

Quanto agli investimenti necessari nel settore della ricerca e coltivazione degli idrocarburi, per gli stessi è stimato dal PEN (capitolo III, paragrafo 75) un importo massimo complessivo di 18.000 miliardi di lire per l'intero periodo cui il Piano stesso estende le sue analisi.

Complessivamente, con riferimento ad ambedue le tipologie di investimenti da agevolare, l'importo complessivo annuo degli stessi può essere stimato in 2.500 miliardi di lire.

Gli interventi agevolativi prevedibili saranno molto selettivi nella scelta degli investimenti da agevolare e comunque di importo percentualmente contenuto rispetto al totale dei singoli investimenti ammessi a finanziamento o contributo.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per le finalità in questione si ritiene che le richieste di agevolazione possano essere contenute entro il limite del 30 per cento circa delle disponibilità annue del Fondo rotativo di cui alla legge n. 46 del 1982, per il triennio 1989-1991. Dette disponibilità, tenuto conto dei conferimenti attualmente previsti a carico del bilancio dello Stato (200 miliardi di lire per il 1989 e 150 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1990 e 1991) e delle stime circa il totale annuo delle restituzioni relative ai finanziamenti che hanno già superato la fase di preammortamento (circa 100 miliardi di lire per il 1989, 150 miliardi di lire per il 1990 e 250 miliardi di lire per il 1991), sono valutabili in circa 1.000 miliardi di lire nel triennio, dei quali solo 300 miliardi destinati alla copertura degli oneri in argomento.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

ASPETTI ISTITUZIONALI

Capo I

CONSIGLIO SUPERIORE DELL'ENERGIA

Art. 1.

(Consiglio superiore dell'energia)

1. È istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un Consiglio superiore dell'energia quale organo di consulenza per il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulle questioni energetiche ed in particolare con il compito di esprimere pareri e formulare proposte, su richiesta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nelle materie oggetto del Piano energetico.

2. Il Consiglio superiore dell'energia è presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e si compone di:

a) nove membri scelti fra eminenti personalità della scienza, dell'economia, dell'energia e della produzione o che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di speciale responsabilità e rilievo;

b) il Governatore della Banca d'Italia, i presidenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA), dell'Ente nazionale idrocarburi (ENI), dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL), della Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPESL), dell'Istituto centrale di statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), i direttori dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL).

3. Sono membri di diritto del Consiglio il direttore generale delle fonti di energia e delle industrie di base e il direttore generale delle miniere e della geologia del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il direttore generale del demanio del Ministero delle finanze ed il direttore del servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente.

4. I membri non di diritto del Consiglio durano in carica quattro anni e sono nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Il Consiglio stabilisce le regole per il proprio funzionamento. La segreteria è assicurata dalla Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base.

Capo II

ISTITUZIONE DELL'ENTE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E LA PROTEZIONE SANITARIA

Art. 2.

(Ente per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1990, la Direzione per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dell'ENEA assume la denominazione di «Ente per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria», con personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia finanziaria, gestionale ed operativa, sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. All'Ente per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria sono trasferite le funzioni e i compiti attualmente spettanti all'ENEA in materia di sicurezza nucleare e protezione sanitaria del lavoratore, della popolazione e dell'ambiente ai fini della vigilanza e del controllo sulle attività connesse all'uso pacifico delle radiazioni ionizzanti.

3. In particolare, l'Ente per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria provvede ai compiti di analisi, autorizzazione e controllo, anche attraverso forme di collaborazione in-

ternazionale e la partecipazione a programmi di ricerca nel campo delle autorizzazioni e controlli di sicurezza, relativamente ai seguenti campi:

a) radioprotezione in relazione agli usi non energetici di sostanze radioattive ed al monitoraggio delle radioattività ambientali, anche per quanto riguarda i rilasci radioattivi in altri Paesi e lo sviluppo di modelli sistemici di impatto ambientale delle radiazioni, anche in coordinamento con l'ISPESL;

b) trattamento e condizionamento dei rifiuti radioattivi nonché azioni relative allo smantellamento degli impianti esistenti;

c) esercizio di impianti nucleari, ivi incluse le macchine sperimentali per la fusione.

4. L'Ente, inoltre, partecipa agli studi sullo sviluppo dei reattori intrinsecamente sicuri per gli aspetti relativi ai criteri ed ai controlli di sicurezza.

5. Per le attività connesse ai compiti di ricerca scientifica e tecnologica trova applicazione l'articolo 3, comma 2, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 3.

(Organi dell'Ente per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria)

1. Organi dell'Ente per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria sono il presidente, il consiglio direttivo ed il collegio dei revisori.

2. Il presidente è nominato, ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Dura in carica cinque anni e può essere confermato solo per un secondo quinquennio. La carica di presidente è incompatibile con la qualità di amministratore o dipendente di enti pubblici economici o di componente degli organi di amministrazione di società commerciali. È fatto salvo quanto disposto dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14.

3. Il consiglio direttivo è composto dal presidente e da otto membri, di cui: quattro scelti tra persone particolarmente competenti in materia di sicurezza degli impianti, di

protezione della popolazione e di tutela dell'ambiente; tre esperti designati rispettivamente dai Ministeri dell'ambiente, della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; un esperto in materia giuridico-amministrativa od economico-finanziaria. I membri del consiglio direttivo sono nominati con il procedimento stabilito dall'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e durano in carica cinque anni.

4. Il collegio dei revisori, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dura in carica cinque anni ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, dei quali un revisore effettivo, con funzioni di presidente, ed un revisore supplente designati dal Ministro del tesoro e gli altri scelti tra persone iscritte nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro del tesoro, sono fissati gli emolumenti del presidente e dei componenti del consiglio direttivo e del collegio dei revisori.

Art. 4.

(Regolamento)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, dell'ambiente, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per la funzione pubblica, sono disciplinate le competenze degli organi, l'organizzazione, la gestione, l'amministrazione e la contabilità dell'Ente per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria, nonchè il regolamento dei rapporti patrimoniali tra l'Ente per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria e l'ENEA.

2. Fino alla costituzione degli organi dell'Ente, i compiti attualmente spettanti agli organi dell'ENEA sono esercitati da un commissario nominato con decreto del Presidente

della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il controllo della gestione è affidato al collegio dei revisori dell'ENEA.

Art. 5.

(Personale e finanziamento)

1. Il personale dell'ENEA in servizio alla data del 31 dicembre 1989 presso la Direzione per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria è trasferito, nel limite massimo di trecento unità, all'Ente per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'ENEA.

2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dell'Ente sono disciplinati secondo le norme previste per il personale dell'ENEA.

3. All'Ente per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria è assegnato un contributo di lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 1990.

4. Il contributo di cui al comma 3 affluisce ad apposito conto corrente infruttifero istituito presso la tesoreria centrale dello Stato, intestato all'Ente per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria, dal quale vanno effettuati i prelevamenti in relazione alle effettive necessità di cassa.

TITOLO II

NORME PER GLI IMPIANTI IDROELETTRICI
E PER GLI ELETTRODOTTI

Art. 6.

(Norme per gli impianti idroelettrici)

1. La domanda di concessione o di variante di concessione di grandi derivazioni per la produzione di energia elettrica di cui all'articolo 7 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Previa verifica delle necessità di approvvigionamento di energia elettrica che l'impianto da realizzare è destinato a soddisfare e della compatibilità con le previsioni del Piano energetico nazionale, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato invia le domande al Ministero dei lavori pubblici.

3. Il decreto di cui all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è rilasciato dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, e comunicato al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato autorizza con proprio decreto la costruzione dell'impianto idroelettrico.

Art. 7.

(Valutazione di impatto ambientale)

1. Ferme restando le norme di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, per la realizzazione delle dighe e degli altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole per fini idroelettrici, di altezza superiore a 10 metri e/o di capacità superiore a 100.000 metri cubi, si applicano le norme di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ed i relativi provvedimenti di attuazione.

Art. 8.

(Norme per gli elettrodotti)

1. La domanda di autorizzazione di cui all'articolo 111 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Previa verifica delle necessità di approvvigionamento di energia elettrica che l'impianto da realizzare è destinato a soddisfare e della

compatibilità con le previsioni del Piano energetico nazionale, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato invia le domande al Ministero dei lavori pubblici.

3. Il decreto di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'elettrodotto è rilasciato di concerto tra i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici.

Art. 9.

(Impianti autorizzati)

1. Le norme di cui al presente titolo non si applicano agli impianti idroelettrici, alle dighe ed agli elettrodotti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono state ottenute ai sensi delle norme vigenti le autorizzazioni e concessioni che consentono l'inizio dei lavori.

TITOLO III

IDROCARBURI E GEOTERMIA

Capo I

RICERCA E COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI LIQUIDI
E GASSOSI IN TERRAFERMA, NEL MARE TERRITORIALE
E SULLA PIATTAFORMA CONTINENTALE

Art. 10.

(Permesso di prospezione)

1. Il permesso di prospezione è accordato a persone fisiche o giuridiche che dispongano di capacità tecniche ed economiche adeguate.

2. Il permesso è accordato a soggetti italiani, di altri Stati membri della Comunità economica europea, nonchè, a condizioni di reciprocità, di altri Paesi.

3. Il permesso è accordato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, di concerto, per le rispettive competenze, con i Ministri dell'ambiente e della marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le attività

da svolgere nell'ambito del demanio marittimo, del mare territoriale e della piattaforma continentale.

Art. 11.

*(Permesso di ricerca e qualifiche
dei richiedenti)*

1. Il permesso di ricerca è esclusivo ed è accordato a persone fisiche o giuridiche che dimostrino la necessaria capacità tecnica ed economica e possiedano o si impegnino a costituire in Italia strutture tecniche ed amministrative adeguate alle attività previste.

2. Il permesso di ricerca è accordato a soggetti italiani, degli altri Stati membri della Comunità economica europea, nonché, a condizioni di reciprocità, di Paesi terzi.

Art. 12.

*(Conferimento del permesso di ricerca,
sue dimensioni e durata)*

1. Il permesso di ricerca è accordato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, di concerto, per le rispettive competenze, con i Ministri dell'ambiente e della marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti l'attività da svolgere nell'ambito del demanio marittimo, del mare territoriale e della piattaforma continentale.

2. L'area del permesso di ricerca deve essere tale da consentire il razionale sviluppo del programma di ricerca e non può comunque superare l'estensione di 100.000 ettari. Nell'area del permesso possono essere comprese zone adiacenti di terraferma e di mare. Possono essere accordati ad uno stesso soggetto, direttamente o indirettamente, più permessi di ricerca purchè l'area complessiva dei permessi accordati in terraferma non risulti superiore ad un milione di ettari. Continuano ad applicarsi in materia le disposizioni di cui agli articoli 26 e 69, ultimo capoverso, della legge 21 luglio 1967, n. 613.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, qualora valuti che l'area richiesta non abbia dimensioni sufficienti e configurazione razionale in relazione alle finalità ottimali della ricerca, ha facoltà di non accordare il permesso di ricerca fino a quando non si renda possibile l'accorpamento dell'area stessa con aree finitime.

4. La durata del permesso è di sei anni.

5. Il titolare del permesso ha diritto a due successive proroghe di tre anni ciascuna, se ha adempiuto agli obblighi derivanti dal permesso.

6. Al titolare del permesso può essere accordata un'ulteriore proroga qualora, alla scadenza definitiva del permesso, siano ancora in corso lavori di perforazione o prove di produzione per motivi non imputabili ad inerzia, negligenza o imperizia del permissionario. La proroga è accordata per il tempo necessario al completamento dei lavori e comunque per un periodo non superiore ad un anno. Con il decreto di proroga è approvato il programma tecnico e finanziario particolareggiato relativo al nuovo periodo di lavori.

7. Al permissionario che sia stato dichiarato decaduto non può essere accordato un nuovo permesso per la stessa area se non dopo un quinquennio dalla cessazione del permesso stesso.

8. Il termine, da stabilirsi nel permesso, per l'inizio dei lavori da parte del permissionario non può essere superiore a dodici mesi dalla comunicazione del permesso per le indagini geologiche e a quarantotto mesi, dall'inizio delle stesse, per le perforazioni.

9. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può accordare la proroga dei termini di cui al comma 8, su tempestiva istanza del permissionario che provi di non aver potuto rispettare i termini stessi per motivi tecnici o di altra natura, comunque a lui non imputabili, per il tempo strettamente necessario al superamento delle cause e comunque non superiore ad un anno per l'inizio delle prospezioni e a due anni per l'inizio delle perforazioni.

10. Qualora nel corso del permesso di ricerca le amministrazioni competenti impongano al permissionario particolari adempimenti che comportino la sospensione dell'atti-

vità di ricerca, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre con decreto, su istanza del permissionario, che il decreto temporale del permesso resti sospeso per il tempo strettamente necessario per ottemperare agli adempimenti stessi. Correlativamente per lo stesso periodo sarà sospeso il canone di concessione.

11. Le norme di cui ai commi dal 5 al 10 si applicano anche ai permessi di ricerca in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

(Obblighi del permissionario)

1. Agli obblighi dei titolari di permessi di ricerca, di cui all'articolo 9 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e all'articolo 22 della legge 21 luglio 1967, n. 613, e con riferimento anche ai permessi già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono aggiunti i seguenti:

a) comunicare all'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi o alla sezione competente, entro quindici giorni, il rinvenimento di fluidi geotermici, di falde idriche non salate, di sostanze minerali diverse dagli idrocarburi;

b) porre in atto le misure eventualmente richieste dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa, ove occorra, con altri organi dello Stato interessati, ai fini della conservazione delle risorse naturali di cui alla lettera a), che per la loro natura o per l'entità del giacimento presentino un evidente interesse economico.

Art. 14.

(Programma unitario di lavoro)

1. L'autorità amministrativa competente può autorizzare, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, la realizzazione di un programma unitario di lavoro nell'ambito di più permessi quando il particolare impegno tecnico e finanziario dei lavori programmati e l'omogeneità degli obiettivi rendano più razionale la ricerca su base unificata.

2. L'autorizzazione a realizzare i programmi unitari di lavoro rende privi di effetto gli impegni di lavoro e di spesa assunti precedentemente dai singoli titolari relativamente ai rispettivi permessi e può comportare l'adeguamento dell'impegno di spesa.

3. La mancata esecuzione, totale o parziale, del programma unitario di lavoro comporta la decadenza da tutti i permessi cui il programma stesso si riferisce.

4. La riduzione obbligatoria può essere operata, previo accordo degli interessati, su qualsiasi porzione delle aree cui si riferisce il programma unitario.

Art. 15.

*(Concessione di coltivazione.
Disposizioni generali)*

1. Al titolare del permesso che, in seguito alla perforazione di uno o più pozzi, abbia rinvenuto idrocarburi liquidi o gassosi è accordata la concessione di coltivazione se la capacità produttiva dei pozzi e gli altri elementi di valutazione geo-mineraria disponibili giustificano tecnicamente ed economicamente lo sviluppo del giacimento scoperto.

2. L'area della concessione deve essere tale da consentire il razionale sviluppo del giacimento scoperto.

3. Su richiesta dei titolari dei permessi, può essere accordata un'unica concessione di coltivazione su un'area ricadente su due o più permessi adiacenti, quando ciò corrisponda alle esigenze di razionale sviluppo del giacimento scoperto. Per le stesse esigenze la concessione può estendersi ad aree non coperte da vincolo minerario.

4. All'istanza di concessione deve essere allegato il programma di sviluppo del giacimento.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 21 luglio 1967, n. 613, in materia di contitolarità si estendono alle concessioni di coltivazione, in quanto applicabili.

6. Le disposizioni dei commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 27 della legge 21 luglio 1967, n. 613, come modificate dall'articolo 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349, si applicano anche alle concessioni di coltivazione accordate in terraferma.

7. Salvo diverse pattuizioni, ciascuno dei contitolari di una concessione di coltivazione ha diritto ad una parte dei prodotti dell'attività estrattiva corrispondente al valore della propria quota; con lo stesso criterio sono ripartiti i costi, le spese e gli oneri, anche se sostenuti dal rappresentante di cui all'articolo 18, secondo comma, della legge 21 luglio 1967, n. 613, sulla base di un mandato senza rappresentanza, ferma la responsabilità solidale di tutti i contitolari della concessione nei confronti dei terzi.

8. I contitolari di una concessione di coltivazione hanno privilegio speciale sulla quota dei prodotti dell'attività estrattiva, di spettanza degli altri contitolari, per i crediti derivanti dal rapporto di contitolarità.

9. Il terzo comma dell'articolo 55 della legge 21 luglio 1967, n. 613, è sostituito dai seguenti:

«Ove vengano offerti all'ENI idrocarburi gassosi estratti dal sottosuolo nazionale o dal sottofondo marino del mare territoriale e della piattaforma continentale, le condizioni di vendita sono fissate mediante trattativa diretta fra le parti.

Nella determinazione delle condizioni di vendita le parti dovranno tener conto del prezzo del gas di importazione, della qualità del gas, delle condizioni di fornitura, di un'adeguata remunerazione degli investimenti complessivi dei produttori e dei costi di esercizio da questi sostenuti, nonché delle eventuali infrastrutture di trasporto necessarie per l'allacciamento, ove a carico dell'acquirente.

In caso di mancato accordo fra le parti, le condizioni di vendita saranno definite dal Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) sentite le parti».

Art. 16.

(Nuove tecnologie)

1. Qualora, a causa di difficoltà di ordine tecnico o di ubicazione, lo sviluppo o la coltivazione di un giacimento richiedano l'impiego di tecnologie non ancora acquisite

all'esperienza industriale, o l'attuazione prolungata di particolari prove, o l'effettuazione di studi di fattibilità di rilevante impegno, può essere presentato dall'interessato, in luogo del prescritto programma di sviluppo, un programma provvisorio in cui siano indicati gli studi e le sperimentazioni necessarie, nonché il tempo necessario alla loro realizzazione.

2. L'esecuzione del programma provvisorio di cui al comma 1, con la fissazione del relativo periodo di realizzazione, è autorizzata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia.

3. Entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di cui al comma 2, l'interessato è tenuto a presentare, a pena di decadenza, il programma definitivo di sviluppo e di coltivazione nelle forme prescritte.

Art. 17.

(Innovazione tecnologica nelle attività di ricerca mineraria e coltivazione)

1. Allo scopo di promuovere le attività di ricerca mineraria e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, nonché lo sviluppo delle relative tecnologie, negli anni 1989, 1990 e 1991 possono essere concesse in via prioritaria le agevolazioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46, ai progetti di ricerca mineraria o di coltivazione di rilevante impegno tecnologico. A tal fine il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) emana le necessarie direttive e definisce le modalità di accesso alle agevolazioni stesse.

2. Il carattere di rilevante impegno tecnologico è riconosciuto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, su documentata istanza, che può essere presentata insieme con la domanda di permesso o di concessione o successivamente.

Art. 18.

(Vettoriamento del gas naturale)

1. Le società proprietarie di metanodotti provvederanno al vettoriamento nel territorio nazionale di gas naturale prodotto in Italia ed utilizzato in stabilimenti delle società produttrici, delle loro controllate, delle loro controllanti o di società sottoposte al controllo di queste ultime, o per forniture all'ENEL o alle imprese di cui al testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, che esercitano le attività di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643. Le società controllate sono quelle individuate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1 e 3, del codice civile.

2. Il gas da vettoriare dovrà rientrare nel normale campo di intercambiabilità ed avere adeguate caratteristiche di trasportabilità e di contenuto di sostanze nocive. Il vettoriamento sarà effettuato compatibilmente con le capacità di trasporto, i programmi di sviluppo e i coefficienti di utilizzazione della rete di trasporto.

3. Le condizioni e il corrispettivo per il servizio di vettoriamento saranno concordati tra le parti tenendo conto di un'adeguata remunerazione degli investimenti, dei costi di esercizio, dei criteri in uso sui mercati europei del gas per la determinazione dei compensi di vettoriamento e dei conseguenti livelli, nonché dell'andamento del mercato dell'energia. In caso di mancato accordo tra le parti, le condizioni e il corrispettivo saranno stabiliti dal CIP, sentite le parti.

Art. 19.

(Norme abrogate)

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti norme:

a) articoli 2, commi primo e secondo, 3, commi primo e secondo, 6, 7 e 13 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, come modificati dalla legge 21 luglio 1967, n. 613;

b) articoli 9, 16, primo comma, 17, terzo comma, 19, primo, quinto e sesto comma, 20, primo, secondo e quinto comma, 21, primo e secondo comma, 27, primo, secondo e settimo comma, 55, secondo e terzo comma, della legge 21 luglio 1967, n. 613.

Capo II

RICERCA E COLTIVAZIONE GEOTERMICA

Art. 20.

(Ricerca e coltivazione geotermica)

1. Alla domanda di permesso di ricerca di cui all'articolo 4 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, ed alla richiesta di concessione di coltivazione di cui all'articolo 11 della medesima legge deve essere allegato un impegno del richiedente all'effettuazione della remissione in pristino dello stato originario dei luoghi a seguito di eventuale incidente o di sistemazione idrogeologica e di risanamento paesistico a seguito dei lavori.

2. Il rilascio del permesso di ricerca e delle concessioni o autorizzazioni di coltivazione di cui al comma 1 è subordinato alla prestazione da parte degli interessati di garanzie patrimoniali reali o personali, in relazione all'entità dei lavori programmati per l'adempimento degli impegni di cui al comma 1.

Capo III

NUOVE NORME IN MATERIA DI LAVORAZIONE DI OLI MINERALI

Art. 21.

*(Concessione di raffinazione o deposito
e procedura di riferimento.*

Valutazione di impatto ambientale)

1. Sono soggette a concessione da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la costruzione e la gestione di:

a) nuovi stabilimenti per la lavorazione di oli minerali;

b) nuovi impianti che amplino la capacità di lavorazione stabilita dal decreto di concessione degli stabilimenti di cui alla lettera a) già esistenti;

c) nuovi depositi di oli minerali, di capacità superiore a 100.000 metri cubi, non compresi nei decreti di concessione degli stabilimenti di cui alla lettera a);

d) opere che incrementino la capacità di stoccaggio di depositi di cui alla lettera c) già esistenti, in misura superiore al 30 per cento della capacità autorizzata.

2. Relativamente alle opere di cui al comma 1, lettere a) e b), il richiedente, contemporaneamente alla domanda di concessione diretta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è tenuto a comunicare i relativi progetti al Ministero dell'ambiente, al Ministero per i beni culturali e ambientali ed alla Regione territorialmente interessata, ai fini della valutazione dell'impatto ambientale da effettuarsi ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e delle relative norme di attuazione di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 31 agosto 1988, e del 27 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1989.

3. Fatta salva la successiva emissione del provvedimento di concessione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, può autorizzare il richiedente la concessione ad iniziare i lavori di realizzazione dell'opera in base ad apposita domanda.

4. Relativamente agli stabilimenti od impianti di cui al comma 1, lettere a) e b), il provvedimento di concessione può essere emanato in difformità dalla valutazione di impatto ambientale, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o su richiesta della Regione interessata.

Art. 22.

(Opere minori nel campo della lavorazione e dello stoccaggio di oli minerali)

1. La costruzione e la gestione di nuovi impianti che non amplino la capacità di lavorazione degli stabilimenti di cui all'articolo 21, comma 1, lettera *a*), di nuovi serbatoi di stoccaggio annessi ai medesimi stabilimenti, nonchè delle opere di cui alle lettere *c*) e *d*) del medesimo comma, di dimensione inferiore a quelle ivi previste, sono soggette ad autorizzazione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La relativa domanda deve essere corredata da una dettagliata relazione tecnica attestante, nel caso di intervento sostitutivo, che le nuove opere comportano una riduzione degli effetti di impatto ambientale rispetto a quelli determinati nell'impianto preesistente e, nel caso di intervento aggiuntivo, che le nuove opere non comportano un sensibile incremento degli effetti medesimi.

2. L'operatore è altresì tenuto a:

a) trasmettere copia della domanda e della relazione tecnica al Ministero delle finanze tramite l'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o la dogana competente e, per gli impianti costieri, al Ministero della marina mercantile tramite l'ente portuale competente, nonchè al Comando provinciale dei vigili del fuoco;

b) far pervenire alla Regione o alla Provincia autonoma territorialmente competente e al prefetto, ove previsto, una dichiarazione contenente le indicazioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175.

3. Entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 2, i Ministeri delle finanze e della marina mercantile comunicano il rispettivo parere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Comando provinciale dei vigili del fuoco comunica al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le proprie eventuali prescrizioni di sicurezza aggiuntive.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e ambien-

li, può autorizzare l'operatore ad iniziare i lavori di realizzazione dell'opera sulla base degli atti e del provvedimento di cui al comma 3, nonchè di apposita domanda corredata, ove occorra, da una perizia giurata redatta da professionisti iscritti nei corrispondenti albi professionali, attestante la conformità delle misure di sicurezza previste alle prescrizioni generali stabilite dal decreto interministeriale di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175.

5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può autorizzare l'esercizio provvisorio degli impianti, previa verifica da parte del Comando provinciale dei vigili del fuoco dell'osservanza delle norme di sicurezza e delle eventuali prescrizioni aggiuntive e previo accertamento da parte dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o della dogana competente dell'osservanza delle eventuali prescrizioni di carattere fiscale.

6. La Regione o la Provincia autonoma trasmette al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le risultanze dell'eventuale istruttoria effettuata ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175.

7. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emana il provvedimento di autorizzazione sulla base dei pareri dei Ministri delle finanze e della marina mercantile, nonchè delle risultanze dell'eventuale istruttoria regionale di cui al comma 6.

Art. 23.

(Agevolazioni finanziarie per il rinnovamento tecnologico nelle raffinerie)

1. Allo scopo di promuovere lo sviluppo delle tecnologie nel settore della lavorazione di oli minerali, in modo da portare gli impianti sui livelli dei migliori *standards* di efficienza europei, negli anni 1989, 1990 e 1991 possono essere concesse in via prioritaria le agevolazioni di cui all'articolo 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46, ai progetti per la costruzione, l'ampliamento, l'ammodernamento, la riattivazione o la ristrutturazione di impianti per la lavorazione di oli minerali che

comportino l'adozione di tecnologie dirette a realizzare processi di raffinazione e di conversione volti a rendere minimi gli effetti sull'ambiente o ad aumentare le rese in prodotti meno inquinanti. A tal fine il CIPE emana le necessarie direttive e definisce le modalità di accesso alle agevolazioni stesse.

2. Il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, delibera l'ammissibilità dei progetti di cui al comma 1 alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, così come modificati dall'articolo 9 della legge 1° marzo 1986, n. 64, nonchè all'aumento di un quinto del contributo in conto capitale ai sensi dell'articolo 69, comma quarto, del medesimo testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Art. 24.

(Scorte di riserva di prodotti petroliferi)

1. A decorrere dal 1° marzo 1990, tutti coloro che, nel corso dell'anno precedente, abbiano immesso al consumo nel mercato interno prodotti petroliferi finiti, derivanti sia da lavorazione nelle raffinerie nazionali, sia da importazioni, sono tenuti all'obbligo della scorta di riserva delle seguenti categorie di prodotti:

- a) benzine per autoveicoli e carburanti per aerei (benzina per aerei, carburanti per motori di aviazione a reazione del tipo benzina);
- b) gasoli, oli per motori Diesel, petrolio lampante e carburanti per motori di aviazione a reazione del tipo cherosene;
- c) oli combustibili.

2. L'immissione al consumo è desunta dal verificarsi dei presupposti per il pagamento dell'imposta di fabbricazione o della sovrimposta di confine. Sono compresi i prodotti destinati ad usi esenti dall'imposta di fabbricazione o dalla sovrimposta di confine.

3. L'ammontare complessivo delle scorte di riserva delle categorie di prodotti petroliferi di cui al comma 1 non può essere inferiore a quello corrispondente a novanta giorni del consumo nazionale delle stesse categorie di prodotti da calcolarsi con riferimento all'anno precedente.

4. Il primo e secondo comma dell'articolo 2 della legge 10 marzo 1986, n. 61, sono abrogati.

TITOLO IV

DISCIPLINA DELL'AUTOPRODUZIONE DI ENERGIA

Art. 25.

(Autoproduzione di energia elettrica)

1. È consentita alle imprese, con le modalità di cui ai commi successivi ed all'articolo 27, l'autoproduzione di energia elettrica per uso proprio e, in caso di imprese costituite in forma societaria, per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima società controllante, con ammissione di scambi e cessioni tra queste ultime, individuate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1 e 3, del codice civile.

2. Ferma restando l'autorizzazione prevista dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, e dalle disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, l'autoproduzione di energia elettrica da parte dei soggetti di cui all'articolo 4, numero 6, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, per gli usi di cui al comma 1, è subordinata ad autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da rilasciare tenendo conto della compatibilità con i fini di interesse generale propri del servizio pubblico e della corrispondenza ad esigenze di natura economico-produttiva del collegamento tra le società di cui sopra, anche in relazione ad esigenze non attinenti a nuovi piani produttivi in deroga alle disposizioni di

cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342.

3. I soggetti di cui all'articolo 4, numero 6, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, potranno stipulare con l'ENEL convenzioni per la cessione, lo scambio ed il vettoriamento dell'energia elettrica, secondo le condizioni indicate in apposite direttive vincolanti emanate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in relazione alla possibilità tecnica delle suddette operazioni ed alle esigenze del servizio pubblico espletato dall'ENEL. In caso di mancato accordo fra le parti i prezzi di cessione dell'energia elettrica sono stabiliti dal CIP.

Art. 26.

(Società commerciali, aziende municipalizzate ed altri enti pubblici di produzione o distribuzione di energia elettrica)

1. In mancanza di accordo tra le parti, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti l'ENEL e le aziende municipalizzate, dispone con proprio decreto la concessione di cui all'articolo 4, numero 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, dall'ENEL alle aziende municipalizzate che abbiano presentato nei termini prescritti la relativa richiesta.

2. Le società, le aziende e gli enti di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 4 marzo 1958, n. 191, devono sottoporre a società di revisione i rispettivi bilanci redatti conformemente al modello tipo stabilito con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in sostituzione dei modelli allegati alla predetta legge, e devono trasmetterli entro trenta giorni dall'approvazione all'ENEL, che li invia entro i successivi novanta giorni, corredati da una propria relazione, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai fini della applicazione degli articoli 3, 4 e 5 della legge 4 marzo 1958, n. 191.

3. Per i bilanci riferiti agli esercizi anteriori alla entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, le società, le aziende e gli enti di cui al medesimo comma 2 ed il Ministero dell'in-

dustria, del commercio e dell'artigianato, ove non vi abbiano già provveduto, non sono più tenuti agli adempimenti previsti dalla legge 4 marzo 1958, n. 191.

Art. 27.

(Regime giuridico degli impianti di produzione di energia elettrica a mezzo di fonti rinnovabili e di energia elettrica e di calore)

1. La produzione di energia elettrica a mezzo di impianti che utilizzano fonti di energia considerate rinnovabili o assimilate, ai sensi delle leggi vigenti, e la produzione di energia elettrica a mezzo di impianti combinati di energia e calore non sono soggette alla riserva disposta in favore dell'ENEL dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e alle autorizzazioni previste dalla normativa emanata in materia di nazionalizzazione di energia elettrica, a condizione che la potenza degli impianti non sia superiore a 25.000 chilowatt elettrici.

2. Il limite di cui al comma 1 non si applica ai recuperi di energia effettuati, previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'interno di stabilimenti industriali.

3. I soggetti che intendono provvedere all'installazione degli impianti di cui al comma 1 devono darne comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'ENEL e all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio.

4. Qualora gli impianti di cui al comma 1 siano di proprietà o gestiti da Regioni, Comuni, Province, loro consorzi o associazioni, sia direttamente sia tramite loro aziende speciali o società consortili con prevalente partecipazione degli stessi, nonchè da imprese, consorzi o società consortili tra imprese private, ovvero tra imprese private e gli altri soggetti di cui al presente comma, i limiti di potenza sono determinati dalle esigenze della produzione di calore.

5. L'eccedenza di energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al presente articolo è ceduta all'ENEL.

6. La cessione, lo scambio o il vettoriamento dell'energia elettrica prodotta dagli impianti

di cui al presente articolo sono regolati da apposite convenzioni con l'ENEL in conformità ad una convenzione tipo approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le Regioni.

7. Il prezzo della cessione e dello scambio dell'energia e dei relativi servizi di vettoriale e di permuta, salvo che si tratti di rapporti tra soggetti privati, è fissato da apposita convenzione stipulata tra l'ENEL e le associazioni di categoria. In caso di mancato accordo, tali prezzi sono stabiliti dal CIP assicurando un prezzo incentivante nel caso di nuova produzione di energia elettrica ottenuta da fonti energetiche rinnovabili.

8. È abrogato l'articolo 4 della legge 29 maggio 1982, n. 308.

Art. 28.

(Autoproduzione di energia da parte di consorzi tra imprese limitrofe)

1. All'interno di consorzi e società consortili fra imprese limitrofe autoproduttrici e fra dette imprese, aziende speciali degli enti locali e società concessionarie di pubblici servizi dagli stessi assunti, limitatamente ad esigenze di autoproduzione, ovvero aziende speciali di cui all'articolo 4, numero 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, è consentita, secondo criteri di economicità e di valutazione delle esigenze produttive stabiliti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la libera circolazione dell'energia elettrica prodotta a mezzo degli impianti di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 27.

2. Qualora il calore prodotto in cogenerazione sia ceduto a reti pubbliche di riscaldamento, le relative convenzioni devono essere stipulate sulla base di una convenzione tipo approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le Regioni.

3. Il CIP determina i prezzi massimi del calore prodotto in cogenerazione da cedere, secondo quanto previsto nel comma 2, tenendo conto dei costi del combustibile, del tipo e delle caratteristiche delle utenze.

Art. 29.

*(Diritto di prelazione sulle concessioni
idroelettriche)*

1. Le imprese non assoggettate a trasferimenti all'ENEL ai sensi dell'articolo 4, numeri 6 e 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, possono esercitare il diritto di prelazione sulle concessioni per le quali l'ENEL abbia manifestato la volontà di non avvalersi della facoltà di subingresso di cui al combinato disposto del terzo comma dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e del quinto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, a condizione che abbiano eseguito le variazioni di cui al secondo comma dell'articolo 49 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

2. Restano salve le competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano previste dallo statuto speciale di autonomia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dalle relative norme di attuazione.

3. È abrogato l'articolo 17 della legge 29 maggio 1982, n. 308.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FISCALI

Art. 30.

*(Pagamento differito dell'imposta
di fabbricazione sui prodotti petroliferi)*

1. L'articolo 12 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - 1. Il pagamento dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi ed il pagamento dei diritti doganali all'importazione dei prodotti di cui alle voci 27.09, 27.10, 27.11,

escluso il gas metano, 27.12 e 27.13 della vigente tariffa dei dazi doganali possono essere dilazionati, senza pagamento di interessi, per un periodo non superiore a trenta giorni.

2. La disposizione del comma 1 ha effetto fino al 31 dicembre 1996.

3. In caso di ritardato pagamento dell'imposta di fabbricazione dilazionata ai sensi del comma 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 393, e l'interesse di mora previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1978, n. 388, e successive modificazioni».

2. La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, come modificato dal comma 1, ha effetto a decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

3. Nei casi di cumulo del pagamento differito di cui al comma 1 con il pagamento periodico dei diritti doganali previsto dall'articolo 78 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, la dilazione totale non può comunque superare i trenta giorni.

4. Il primo comma dell'articolo 86 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Per il ritardato pagamento dei diritti doganali e di tutti gli altri diritti e tributi che si riscuotono in dogana si applica l'interesse del 18 per cento annuo commisurato all'importo dei diritti stessi. L'interesse si computa per mesi compiuti a decorrere dalla data in cui il credito è divenuto esigibile».

5. L'articolo 93 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 93. - 1. In occasione del rimborso di diritti doganali indebitamente corrisposti, ov-

vero della restituzione di somme assunte in deposito dalla dogana a qualsiasi titolo per le quali sia venuta meno la ragione del deposito, spetta al contribuente sui relativi importi l'interesse nella misura prevista al primo comma dell'articolo 86, da computarsi per mesi compiuti a decorrere dalla data in cui sia stata presentata la domanda, rispettivamente, di rimborso o di restituzione».

Art. 31.

(Promozione del teleriscaldamento da cogenerazione)

1. Al primo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, nel testo sostituito dall'articolo 1 della legge di conversione 7 aprile 1977, n. 102, è aggiunto il seguente periodo: «Agli effetti dell'applicazione dell'imposta è da intendere come impiego delle imprese industriali ed artigiane l'uso del gas metano nel processo di produzione di beni da parte di imprese industriali, artigiane ed agricole, cui è assimilato, ai medesimi effetti, l'uso del gas metano per l'attività alberghiera. L'uso del gas metano negli esercizi di ristorazione e nella produzione di acqua calda non utilizzata in impieghi produttivi dell'impresa ma per la cessione a terzi rientra nel campo di applicazione dell'imposta».

2. Fino al 31 dicembre 1996, tra gli impieghi delle imprese industriali di cui al comma 1 deve ritenersi incluso l'utilizzo del gas metano per la produzione di energia elettrica e di calore in cogenerazione, con potenza elettrica installata per la cogenerazione pari ad almeno il 10 per cento della potenza termica erogata all'utenza, anche erogati a mezzo di reti urbane di distribuzione gestite nelle forme di cui al testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, o in regime di concessione amministrativa.

Art. 32.

(Royalties)

1. I titolari di concessione di coltivazione, a decorrere dal 1° gennaio 1990, sono esonerati per un triennio e, previa eventuale conferma

ai sensi del comma 9, fino al 31 dicembre 1996 dalla corresponsione allo Stato dell'aliquota del prodotto della coltivazione prevista dagli articoli 33 e 66 della legge 21 luglio 1967, n. 613, purchè gli importi corrispondenti al valore delle aliquote siano investiti nella prospezione non esclusiva o nella ricerca esclusiva di idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale.

2. L'esonero compete fino alla concorrenza del 30 per cento del costo delle attività previste nel comma 1 ed è cumulabile con le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 33.

3. Per ottenere l'esonero previsto nel comma 1, i titolari di concessioni di coltivazione devono farne richiesta, entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono le aliquote, corredata da un progetto di massima degli investimenti, che specifichi la data di inizio e di ultimazione delle opere, il loro costo ed il piano di finanziamento delle stesse.

4. L'esonero è disposto dalla sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi competente per territorio sulla base del progetto presentato.

5. Le operazioni per la ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi devono essere iniziate nello stesso anno cui si riferiscono le aliquote non corrisposte e completate entro i cinque anni successivi.

6. La data di inizio e di ultimazione dei lavori nonchè l'ammontare dei costi sostenuti sono accertati dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi attraverso i propri uffici periferici.

7. Qualora risulti che l'attività programmata non sia stata iniziata ed espletata nei termini, ovvero che a fronte dei costi sostenuti compete un minore esonero, si fa luogo entro sei mesi dalla scadenza dei predetti termini al recupero del valore corrispondente alle aliquote non corrisposte, determinato ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 33 della legge 21 luglio 1967, n. 613, maggiorato di un interesse pari alla misura del tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'esonero, aumentato di quattro punti.

8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CIPE con propria delibera stabilisce i criteri per la

verifica della persistenza delle attuali condizioni del mercato del greggio al fine della conferma della esenzione di cui al comma 1.

9. La verifica di cui al comma 8 è effettuata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ogni due anni a decorrere dal 30 giugno del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. L'eventuale conferma dell'esenzione è disposta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze.

Art. 33.

(Proroga di esenzione dall'ILOR)

1. L'esenzione di cui agli articoli 34 e 68 della legge 21 luglio 1967, n. 613, ed all'articolo 40, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, prorogata fino al 31 dicembre 1989 dalla legge 10 febbraio 1989, n. 48, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1995.

Art. 34.

(IVA per l'allacciamento alle reti di teleriscaldamento)

1. Fino al 31 dicembre 1996 l'aliquota IVA da corrispondere da parte degli utenti per l'allacciamento a reti di teleriscaldamento realizzate in conformità alla vigente normativa in materia di risparmio energetico è stabilita nella misura del 4 per cento.

Art. 35.

(Agevolazioni fiscali per il contenimento dei consumi energetici)

1. Il reddito delle unità immobiliari destinate ad uso di civile abitazione possedute dalle persone fisiche e dagli enti di cui alla lettera c) dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, diverse da quelle di cui all'articolo 40 del predetto testo unico, per le quali vengono posti in essere interventi, non assistiti da

contribuzione diretta o indiretta dello Stato o di altro ente pubblico, atti a realizzare il contenimento dei consumi energetici in conformità alle vigenti disposizioni in materia di contenimento dei consumi energetici negli edifici, è diminuito, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, fino alla concorrenza del reddito stesso, escluse le maggiorazioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 38 del predetto testo unico, per il periodo di imposta in cui è stato eseguito il pagamento a saldo e per quello successivo, di una quota pari al 25 per cento, per ciascun periodo di imposta, della spesa sostenuta dal possessore del reddito in proporzione alla quota di possesso e rimasta effettivamente a suo carico. La riduzione si applica per gli interventi il cui pagamento a saldo sia intervenuto non oltre il 31 dicembre 1994.

2. I tipi di opere e i relativi criteri di realizzazione atti al contenimento dei consumi energetici sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze.

3. L'avvenuta realizzazione dell'opera e il sostenimento della relativa spesa devono essere comprovati da idonee documentazioni, da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo di imposta da cui si applica la riduzione. Con il decreto di cui al comma 2 sono stabilite anche le caratteristiche e le modalità di rilascio della documentazione occorrente.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 36.

(Copertura finanziaria)

1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione della presente legge, valutate in lire 115 miliardi per l'anno 1989, in lire 355 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 400 miliardi per ciascuno degli anni dal 1991 al 1996, si provvede mediante utilizzo di una quota di

pari importo del gettito del sovrapprezzo di cui alla delibera del CIP del 21 dicembre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1988, che, ferma restando l'esigenza di assicurare il conseguimento degli obiettivi ivi considerati, viene conseguentemente applicato per un periodo di pari durata.

2. La Cassa di conguaglio per il settore elettrico effettua, entro il 30 novembre di ciascun anno, a favore dell'entrata del bilancio dello Stato il versamento degli importi indicati al comma 1, salvo conguaglio da effettuare nell'anno successivo in relazione all'effettivo importo delle minori entrate, accertato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del tesoro.

3. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, valutato in lire 70 milioni per il 1989 ed in lire 200 milioni annui a decorrere dall'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Automazione del Ministero dell'industria».

4. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, comma 3, determinato in lire 50 miliardi annui a decorrere dall'anno 1990, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Piano finanziamento ENEA».

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 37.

(Disposizioni finali)

1. Restano ferme tutte le competenze e le procedure stabilite dall'ordinamento vigente in materia di tutela ambientale ed igienico-sanitaria per le attività e per gli impianti previsti dalla presente legge.